



DISCIPLINARE ZONA ALLENAMENTO CANI TEMPORANEA

FINALITA'

Le aree di cui al presente regolamento sono istituite ai sensi dell' articolo 17 – comma 9 della vigente Legge Regionale 17/95, al fine di consentire e favorire l'allenamento, le prove di lavoro e le gare dei cani da ferma, da cerca e da seguita delle razze da caccia, iscritti o non iscritti ai libri genealogici, nonché per la realizzazione di qualsiasi manifestazione cinofila.

Le aree per l'allenamento, le prove di lavoro e le gare dei cani devono insistere su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, allo scopo della cinofilia venatoria.

L'istituzione di dette aree istituite nell'ambito del territorio dell'ATC – LT2, sono disciplinate dal presente atto.

TIPOLOGIA DELLE AREE

Le aree per l'allenamento e le gare dei cani si distinguono in:

- a) **Zone di superficie fino a 20 Ha (estensione minima 5 HA)**, istituite ai sensi del comma 9 dell'art. 17 LR 17/95, senza abbattimento di selvaggina, la cui istituzione viene autorizzata dall'ATC esclusivamente a favore delle locali associazioni venatorie nazionalmente riconosciute, previo assenso dei proprietari o conduttori dei fondi, destinate ai cani da ferma, da cerca e/o da riporto;
- b) **Zone di superficie fino a 20 HA recintate (estensione minima 10 HA)**, istituite ai sensi del comma 9 dell'art. 17 LR 17/95, senza abbattimento di selvaggina, la cui istituzione viene autorizzata dall'ATC esclusivamente a favore delle locali associazioni venatorie nazionalmente riconosciute, previo assenso dei proprietari o conduttori dei fondi, destinate ai cani da seguita.

IMMISSIONI DI SELVAGGINA

- Nella zona di Tipo “A” con estensione minima di 5 HA, è consentito dal 1° giugno al 31 agosto il solo allenamento dei cani senza liberazione di selvaggina;
- Nella zona di Tipo “A” superiore a 5 HA ed inferiore a 10 HA può essere utilizzata esclusivamente la quaglia di allevamento, in possesso della prevista documentazione sanitaria (mod.4) ed immessa in concomitanza della prova di allenamento stessa. In tali zone possono essere autorizzate a cura dell'ATC, prove di lavoro e gare per cani caccia anche non iscritti nei libri genealogici ENCI, senza facoltà di sparo, esclusivamente con quaglie di allevamento.
- Nella zona di Tipo “A” superiore a 10 HA può essere utilizzata la quaglia di allevamento in concomitanza della prova di allenamento stessa e possono essere autorizzate a cura dell'ATC, prove di lavoro e gare per cani caccia anche non iscritti nei libri genealogici ENCI, senza facoltà di sparo. In occasione di gare cinofili, nelle aree superiori a 10 Ha possono essere utilizzate specie di fauna che caratterizzano gli habitat del territorio

dell'ATC (fagiano). La selvaggina proveniente da allevamenti autorizzati dovrà essere scortata dalla prevista documentazione sanitaria di provenienza.

- Nelle Zone è sempre vietato l'abbattimento delle specie faunistiche oggetto di allenamento/addestramento cinofilo.

ALLENAMENTO CANI SU CINGHIALE E LEPRE IN AREE RECINTATE

- L'attività di allenamento di cani su cinghiale e lepre è effettuata sempre senza attività di sparo in aree adeguatamente recintate tali da non permettere l'uscita dei soggetti immessi aventi superficie minima di 10 Ha;
- La zona allenamento cani temporanea per le lepri, di estensione minima di 10 HA, deve essere recintata con rete metallica di altezza non inferiore a metri 1.
- La zona allenamento cani temporanea per il cinghiale, di estensione minima di 10 HA, deve essere recintata con rete metallica di altezza non inferiore a metri 1,50, saldamente ancorata al terreno, in modo da impedire la fuoriuscita dei capi liberati.
- Il recinto per l'addestramento su cinghiale deve avere una superficie boscosa non inferiore all'80% della superficie recintata, nel caso della lepre, viceversa, la superficie boscosa non deve essere superiore al 30%.
- All'interno dei recinti è consentita esclusivamente la presenza di soggetti appartenenti allo stesso sesso nella misura di 1 cinghiale ogni 5 ettari o porzione superiore e comunque fino ad un massimo di 5 capi per una zona allenamento cani di 20 HA; per la specie lepre 3 capi ogni 5 ha.
- Le ZAC temporanee recintate al termine dell'attività (31 agosto) saranno riaperte all'attività venatoria mediante idonee aperture perimetrali.
- I capi immessi devono provenire da allevamenti nazionali e dovranno essere accompagnati da documentazione attestante la legittima provenienza e dalla necessaria certificazione sanitaria. I cinghiali al termine del funzionamento delle attività, sono destinati alla mattazione secondo le norme vigenti (reg. C.E. n.854/2004). Le lepri si irradieranno sul territorio dell'ATC.

PERIODI E MODALITA' DI UTILIZZO

Le suddette Zone sono in funzione ai sensi dell'art. 17 – comma 9 della L.R. 17/95 dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

L'attività di allenamento, le prove di lavoro e le gare cinofile possono svolgersi, nel periodo di utilizzo delle aree, con esclusione del martedì e venerdì.

L'autorizzazione all'allenamento scade alla data del 31 agosto dello stesso anno.

ORARI PER L'ALLENAMENTO

L'attività cinofila è consentita dal sorgere del sole al tramonto per cinque giorni settimanali, con esclusione del martedì e venerdì, dovrà essere vietata l'attività di allenamento negli orari caldi della giornata.

GARE CINOFILE

Tali attività nelle ZAC temporanee (superiori a 5 HA) è autorizzata esclusivamente dall'ATC LT2, su richiesta delle associazioni venatorie, gruppi cinofili e dell'ENCI.

AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELLE AREE

L'istituzione delle Zone di allenamento cani temporanee, è competenza dell'organismo direttivo dell'Ambito territoriale di Caccia, ai sensi dell'art. 17 – comma 9 della L. R. 17/95.

DESTINATARI DI AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per le zone allenamento cani è rilasciata esclusivamente a favore delle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE

La richiesta di autorizzazione alla costituzione di una ZAC – Temporanea dovrà essere presentata all'ATC-LT2 dal legale rappresentante Territoriale dell'Associazione Venatoria nazionalmente riconosciuta.

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- cartografia (mappa catastale) del territorio;
- elenco particellare – visura catastale;
- consenso dei proprietari con allegata copia del documento d'identità in corso di validità;
- documento d'identità del richiedente l'istituzione.

REGOLAMENTO DI GESTIONE

Il regolamento per l'accesso e il funzionamento che dovrà essere esposto e ben visibile, dovrà prevedere:

- a) tempi e modalità di utilizzo dell'area;
- b) il numero di conduttori di cani che possono essere presenti contemporaneamente;
- c) il numero di cani che possono essere introdotti da ciascun conduttore;
- d) le modalità di liberazione di selvaggina di allevamento che s'intende immettere ai fini dell'attività cinofila.

TABELLAZIONE PERIMETRALE

I soggetti cui spetta la gestione delle aree sono tenuti alla tabellazione perimetrale delle stesse. Le relative tabelle devono recare la scritta "Zona Allenamento Cani - Temporanea – art. 17 comma 9 L. R. 17/95" collocate in modo che siano visibili l'una dall'altra con la scritta verso l'esterno della zona.

ESERCIZIO DEL CONTROLLO

La vigilanza all'interno della Zona Allenamento Cani è affidata in primis alle Guardie Venatorie dell'Associazione Venatoria che gestisce la Zona, oltre che alle autorità competenti. L'ATC si riserva la possibilità di disporre controlli mediante le Guardie Venatorie delle Associazioni. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, l'ATC LT2 si riserva la possibilità di revocare l'autorizzazione concessa.

RISARCIMENTO DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

Il risarcimento dei danni arrecati alle attività agricole all'interno delle ZAC temporanee è a carico dell'Associazione che gestisce la Zona.

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Ogni trasgressione alle condizioni stabilite nel presente disciplinare, l'irregolare gestione o le violazioni del provvedimento di autorizzazione, determinerà la sua decadenza. Eventuale nuovo rilascio non potrà avvenire se non dopo di un biennio dalla data del provvedimento di decadenza e in caso di recidiva la revoca definitiva dell'autorizzazione.

PRESCRIZIONI

- Le zone di cui trattasi devono ricadere al di fuori del perimetro dei Siti di Rete Natura 2000.
- Tutti i cani devono essere obbligatoriamente iscritti all'anagrafe canina ed in possesso del previsto microchip.

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel Disciplinare, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa di settore.

(approvato dal Consiglio Direttivo dell'ATC-LT2 in data 4 maggio 2018)



IL PRESIDENTE DELL'ATC
(Cav. Elio TRANI)